

• Certificato penale per chi opera con minori: alcuni chiarimenti (Arsea comunica 28_2014)

Nuovi chiarimenti dal Ministero di Giustizia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, illustrati sotto forma di F.A.Q.:

1) Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?

No. L'obbligo per il datore di lavoro sorge all'atto dell'assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

2) In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

3) I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

4) In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?

Sì. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5) Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

6) Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per "attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori"?

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

7) Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?

Sì.

8) Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il

certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?

Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.

Il Testo delle FAQ è consultabile direttamente alla pagina:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.wp?tab=f

• Sicurezza nei luoghi di lavoro e modelli organizzativi di gestione per prevenire responsabilità (Arsea comunica 24_2014)

Anche le organizzazioni non profit possono essere soggette a responsabilità amministrativa derivante dal compimento di determinati reati da parte dei propri dirigenti, è la c.d. responsabilità penale degli enti disciplinata dal Dlgs 231/2001. Tra le fonti di responsabilità ci sono i reati conseguenti all'omessa realizzazione delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: per ovviare al rischio di questo tipo di responsabilità è possibile dotarsi di modelli di organizzazione e gestione utili a prevenirli. Con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 sono state approvate delle linee guida per la relativa elaborazione, documenti e fac-simili sono stati quindi pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro.

• Quando le associazioni possono non versare la TASI (tributo per i servizi indivisibili)? (Arsea comunica 26_2014)

Il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" (in Gazzetta Ufficiale n.54 del 6.3.2014), prevede per gli enti non commerciali le medesime agevolazioni a suo tempo indicate per l'IMU.

L'imposta non si versa con riferimento agli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto e in altre ipotesi tassativamente elencate.

Ricordiamo che il servizio di aggiornamento predisposto da Arsea Srl attraverso le note informative allegate è previsto esclusivamente per l'utilizzo interno della UISP Nazionale e dei relativi Comitati/Leghe/Aree/Coordinamenti. I contenuti di questa e-mail non possono pertanto essere pubblicati attraverso i siti internet dei Comitati né essere inviati alle associazioni affiliate se non espressamente previsto. La pubblicazione, trasmissione, vendita, copia, distribuzione di questi contenuti - senza il preventivo assenso di Arsea Srl - comporta violazione della legge sul diritto d'autore.